

Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 30

Impianti idroelettrici di piccola derivazione

Per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché per il potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni per piccole derivazioni, realizzati da Comuni, Comunità montane e Società cooperative, è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da allocare in apposita partita del fondo globale ai fini del suo utilizzo con successivo provvedimento legislativo.